



Piazza Pitagora

ANNO XXXVIII

N. 647

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)

Roma, 31 luglio 2013

Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 - e-mail: info@sediva.it (per i quesiti: sedivanews@sediva.it)

a cura dello "Studio Associato Bacigalupo-Lucidi"

In questo numero:			
1 - CHIUSURA "LAMPO" DEI NOSTRI UFFICI			
2 - LE SEDIVA NEWS DAL 23 LUGLIO AD OGGI			
23/07/2013	Il <i>bonus</i> ristrutturazioni edilizie per il 2012 - <i>QUESITO</i> (<i>valerio salimbeni</i>)	26/07/2013	L'utilizzo dei "resti" è davvero una scelta <i>discrezionale?</i> (<i>gustavo bacigalupo</i>)
23/07/2013	Il punteggio nel concorso per il titolare di <i>parafarmacia</i> - <i>QUESITO</i> (<i>paolo liguori</i>)	29/07/2013	Il mod. 770 <i>semplificato</i> 2012 (redditi 2011) non presentato - <i>QUESITO</i> (<i>mauro giovannini</i>)
24/07/2013	Si può sospendere l' <i>apprendistato in corso?</i> - <i>QUESITO</i> (<i>giorgio bacigalupo</i>)	29/07/2013	Il "pratico" e le preparazioni galeniche - <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>)
24/07/2013	Le <i>ferie</i> dopo una lunga malattia - <i>QUESITO</i> (<i>giorgio bacigalupo</i>)	30/07/2013	Un procedimento singolare per la determinazione delle commissioni esposte in fattura - <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)
24/07/2013	Sulla "detassazione" della c.d. <i>retribuzione di produttività</i> - <i>QUESITO</i> (<i>marco porry</i>)	30/07/2013	Il divieto di prelievi di sangue in farmacia - <i>QUESITO</i> (<i>stefano lucidi</i>)
25/07/2013	La deducibilità dei costi sostenuti per l'ex coniuge - <i>QUESITO</i> (<i>mauro giovannini</i>)	31/07/2013	Il 3x2 sui farmaci - <i>QUESITO</i> (<i>gustavo bacigalupo</i>)
25/07/2013	Magazzino, coefficienti di ricarico, studi di settore - <i>QUESITO</i> (<i>stefano civitareale</i>)	31/07/2013	La fattura con iva al 4% per i "prodotti" destinati ai disabili gravi - <i>QUESITO</i> (<i>franco lucidi</i>)
3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
4 - SCADENZE AGOSTO 2013			

1 - CHIUSURA "LAMPO" DEI NOSTRI UFFICI

Anche quest'anno, quasi "in parallelo" con il ridotto periodo di ferie di cui generalmente beneficiano le farmacie, gli uffici - sia della *Sediva* che dello *Studio* - resteranno chiusi nella sola giornata lavorativa di venerdì 16 agosto.

(*Sediva - Studio Associato*)

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 23 LUGLIO AD OGGI

23/07/2013 - Il *bonus* ristrutturazioni edilizie per il 2012 - *QUESITO*

Per la ristrutturazione dell'appartamento ho in pratica sostenuto spese durante tutto l'anno 2012 e per importi piuttosto elevati; ma con le varie norme che si sono susseguite non mi sono più chiari i benefici fiscali. Voi stessi ne avete parlato parecchie volte, però mi è difficile ricostruire le cose.

Sono stati di incertezza del tutto comprensibili perché in effetti questa del "*bonus ristrutturazioni*" è una vicenda sofferta anche sul piano normativo.

Comunque, lo abbiamo davvero ricordato più volte, il dl. 83/2012 ha elevato - per le spese per interventi di ristrutturazione edilizia effettuate *dal 26/6/2012 al 30/6/2013* - sia la misura della detrazione (*dal 36% al 50%*) sia l'importo massimo della spesa ammessa a beneficio (*da 48mila a 96mila euro*).

Per di più, successivamente il dl. 63/2013 ha prorogato quel termine del 30/06/2013 *al 31/12/2013*, e perciò dobbiamo cogliere l'occasione per "aggiornare" la [Sediva news dell'11/04/2013](#) ("*Opere di ristrutturazione a "cavallo" del 30 giugno p.v.*").

Per venire al punto, l'Agenzia delle Entrate in una recente pronuncia (*Circ. n. 13/e del 9/5/2013*) ha chiarito che il contribuente - il quale fino al 25 giugno abbia già sostenuto spese per 48.000 euro (esaurendo il *plafond* esistente *prima* della modifica normativa) e che, sempre per lo stesso immobile, abbia speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 - può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute nel secondo periodo in luogo della detrazione del 36% di quelle effettuate fino al 25 giugno.

Il chiarimento è stato reso *prima* della ricordata proroga al 31/12/2012, ma non c'è ragione per non ritenerlo perfettamente applicabile anche *successivamente*, trattandosi in realtà del mero spostamento di un termine e non della riscrittura di una norma.

(*valerio salimbeni*)

23/07/2013 - Il punteggio nel concorso per il titolare di *parafarmacia* - *QUESITO*

Al titolare di una parafarmacia rurale da più di cinque anni spetta o non spetta la maggiorazione?

Come più volte precisato riscontrando altri quesiti, una "*parafarmacia rurale*" non esiste (ancora) sul piano normativo, né è postulata nell'art. 11 del dl. *Crescitalia*.

E' perciò indifferente il numero degli abitanti del comune o della frazione in cui la *parafarmacia* è o è stata esercitata.

Dobbiamo dunque rispondere affermativamente al quesito: la maggiorazione del 40% del punteggio maturato, fino a un massimo di 6,5 punti, spetta senz'altro al titolare (e/o al collaboratore) di *parafarmacia* che ha esercitato l'attività per più di 5 anni, non essendo richiesta nessun'altra condizione.

(*paolo liguori*)

24/07/2013 - Si può sospendere l'*apprendistato in corso?* - *QUESITO*

Un apprendista della farmacia mi ha chiesto di sospendere per un mese e mezzo il rapporto di lavoro per indifferibili necessità personali. È consentito?

Anche la giurisprudenza si è espressa favorevolmente per la c.d. *proroga dell'apprendistato* in caso di interruzione *temporanea*, cioè di *sospensione*, del rapporto, tenendo però presente che - essendo un contratto a carattere formativo - *lunghi* periodi di inattività farebbero evidentemente venir meno l'oggetto stesso dell'*apprendistato*, non consentendo infatti di completare il percorso di qualificazione.

Per venire comunque al quesito, alla richiesta dell'apprendista di sospendere soltanto per un mese e mezzo il rapporto ("*per indifferibili necessità personali*") può in pratica seguire validamente

– ci pare - un accordo formalizzato tra voi che non dovrebbe comportarne la definitiva cessazione, ma soltanto, appunto, la sua *sospensione temporanea* per l'intero periodo richiesto.

Sussistono peraltro altre ipotesi, forse più frequenti, che possono giustificare la *sospensione*, come, ad esempio, quella della *malattia* (o le ferie) dell'apprendista, pur se – come del resto ha precisato a suo tempo il Ministero del lavoro - i periodi brevi (in linea di massima inferiori ad un mese) non possono configurare generalmente neppure una *sospensione* del rapporto, il quale in tali evenienze, e differentemente dunque dal Suo caso, dovrebbe pertanto ritenersi prosegua senza soluzioni di continuità.

(giorgio bacigalupo)

24/07/2013 - Le ferie dopo una lunga malattia - **QUESITO**

Un collaboratore è in malattia per la stessa patologia da quasi sei mesi e ora ha chiesto una settimana di ferie.

Come mi ha chiarito il consulente del lavoro, sta quindi per scadere il periodo di "comporto" di 180 giorni di calendario nell'anno solare; posso ignorare la sua richiesta di ferie e procedere al licenziamento?

Pur se, diciamo, "istintivamente", la risposta potrebbe sembrare affermativa, in realtà, anche secondo la giurisprudenza della Cassazione (ribadita da ultimo con la sent. 14471 del 7/6/2013), il lavoratore può "sostituire" alla malattia le ferie, naturalmente quelle maturate e ancora non godute, interrompendo così nel concreto il decorso del periodo di "comporto".

Non sussistendo insomma incompatibilità tra malattia e ferie, Lei è costretto ad accogliere la richiesta del lavoratore.

(giorgio bacigalupo)

24/07/2013 - Sulla "detassazione" della c.d. *retribuzione di produttività* - **QUESITO**

Sono un farmacista collaboratore e seguo costantemente le vostre news.

Vi chiedo di chiarirmi le condizioni per fruire dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% per i premi di produttività e di risultato, come previsto dal d.p.c.m. del 22 gennaio 2013, perché né l'Ordine dei farmacisti né il titolare della farmacia hanno saputo fornirmi lumi in merito.

Non si tratta di "lumi" particolari o misteriosi, perché questa è una vicenda che, più o meno negli stessi termini, è ormai in atto da qualche anno e sulla quale perciò non gravano incertezze di rilievo.

Dunque, il Dpcm. del 22 gennaio u.s. ha previsto l'assoggettamento a *imposta sostitutiva* del 10% delle somme erogate a titolo di *retribuzione di produttività*, e di tale "detassazione" possono beneficiare i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente non abbia superato, nell'anno 2012, la somma di 40.000 euro.

Inoltre, l'importo massimo "detassabile" è di 2.500 euro lordi.

Nel provvedimento è specificato il significato di *retribuzione di produttività* e l'applicabilità della "detassazione" è subordinata a un accordo territoriale o aziendale in cui il datore di lavoro confermi la *produttività dell'impresa*.

Vi è un ulteriore obbligo in capo ai datori di lavoro, che è quello del *deposito* degli accordi presso la Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando una *dichiarazione di conformità* dell'accordo stipulato alle norme contenute nel decreto; tuttavia, in caso di stipula presso una organizzazione sindacale, tale obbligo è a carico proprio di quest'ultima.

Infine, sul piano formale, il lavoratore deve semplicemente dichiarare di non superare il reddito massimo di 40.000 euro e naturalmente anche di voler usufruire della "detassazione".

(marco porry)

25/07/2013 - La deducibilità dei costi sostenuti per l'ex coniuge - **QUESITO**

Sono separato da due anni e vorrei dedurre fiscalmente le spese che sostengo per la manutenzione della casa dove abitano l'ex coniuge e i figli, perché sono molto onerose trattandosi di un

appartamento che ha continue necessità di interventi

La risposta può essere affermativa.

Secondo l'art. 10, primo comma, lettera c) del TUIR sono deducibili dal reddito imponibile "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale od effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."

Senonché, con una decisione recente (n. 13029 del 24/5/2013) la Cassazione ha sostanzialmente *assimilato* le spese indicate nel quesito - quanto al diritto alla deduzione - agli *assegni periodici*, perché anch'esse costituiscono in realtà, ai sensi dell'art. 156 cc, un contributo di natura periodica al mantenimento.

Correlativamente, tali somme - al pari appunto degli assegni periodici - saranno tuttavia *imponibili per il coniuge* percipiente (art. 50, comma 1, lett. i), che dovrà quindi indicarli nella propria dichiarazione dei redditi (l'ex coniuge non farà forse salti di gioia...); e questo naturalmente vale anche se la spesa è sostenuta in forma rateale.

Ricordiamo però che le somme corrisposte *una tantum*, mancando invece di quel carattere di mantenimento periodico che è la condizione indefettibile per la sua deducibilità, non danno diritto ad alcuno sconto fiscale e parimenti non possono costituire un *reddito* per chi le riceve.

(mauro giovannini)

25/07/2013 - Magazzino, coefficienti di ricarico, studi di settore - **QUESITO**

Nell'eterno dilemma/conflitto farmacista/commercialista e utile/magazzino... mi ritrovo nelle varie simulazioni ad essere non coerente nel ricarico, avendo "solo" 1,31 di coefficiente.

E' possibile alzare un po' il magazzino... fino alla coerenza? Nel caso lo lasciassi invece così, quindi non coerente, a cosa posso andare incontro?

Gli altri parametri sono tutti congrui e coerenti.

Il titolare di farmacia che ha formulato il quesito sembra abbastanza addentro ai tanti meandri degli *studi di settore*, come del resto è dato vedere sempre più di frequente.

Sarebbe però sicuramente preferibile che la nostra farmacia consolidasse una situazione di *congruità, coerenza e normalità*, perché questo, come peraltro è ormai noto, costituirebbe non solo uno "schermo protettivo" verso eventuali accertamenti (dal famoso "regime premiale", per di più, anche per il 2012 le farmacie sembrano escluse), ma anche e soprattutto un bel balzo... all'indietro nelle liste di *pre-selezione* dei controlli fiscali.

Sono infatti vari anni che l'Agenzia delle Entrate concentra le risorse in campo - comprensibilmente, considerati i mezzi di cui dispone - dapprima sui contribuenti *non congrui* e successivamente, tra i *congrui*, su quelli che presentano situazioni di *incoerenza* o *anormalità* più o meno marcate.

Tuttavia, se la situazione di *incoerenza* - in particolare (come esposto nel quesito) nel *ricarico*, davvero "bassino", a dir poco - è pienamente giustificata dall'effettivo andamento gestionale del periodo (ad esempio, per aver praticato forti sconti alla clientela nell'intento di stimolare una domanda più che sofferente per la crisi in corso), non sembra propriamente opportuno "forzare" alcunché nello *studio di settore*, considerato che, in sede di controllo, potrebbero derivarne conseguenze magari peggiori di quelle che si vorrebbe forse evitare.

(stefano civitareale)

26/07/2013 - L'utilizzo dei "resti" è davvero una scelta discrezionale?

Ricordando che un provvedimento amministrativo, quando non sia un atto *dovuto* nell'"*an*" e vincolato nel suo contenuto, è sempre - più o meno latamente - *discrezionale* (con l'obbligo per la p.a. di dar conto nell'atto, con maggiore o minore ampiezza di

motivi, della scelta adottata), a questa domanda ci è sembrato, all'indomani della conversione in legge del dl. Cresci Italia, di dover rispondere affermativamente; e per un po' di tempo abbiamo accantonato la questione, dandola per risolta appunto in tal senso.

Ma un paio di decisioni recenti di Tar e anche qualche migliore riflessione scalfiscono i nostri primi convincimenti.

Intanto, questo è il disposto sub a) del comma 1 dell'art. 11 che sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 1 della l. 475/68:

“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.

La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso.”.

Le due disposizioni ora così sostituite recitavano invece, a seguito della modifica operata dall'art. 1 della l. 362/91:

“Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.”.

Confrontando i due testi, si traggono subito tre considerazioni:

- nell'uno e nell'altro i “resti” di popolazione devono (essere pari o) superare il 50% del “parametro”, ormai unico, e quindi devono oggi consistere in almeno 1651 abitanti;
- nell'uno e nell'altro, inoltre, viene richiamata la “popolazione eccedente, rispetto al parametro, ecc.”, e perciò ora come allora ci pare – contrariamente all'avviso di altri commentatori - che una farmacia “spetti” anche al comune con meno di 1651 abitanti, dato che la condizione del superamento della soglia del 50% sembrerebbe porsi solo quando la popolazione “ecceda” i 3300 residenti, mentre, se il loro numero è complessivamente inferiore, verosimilmente la scelta del legislatore era ed è quella di dotare *comunque* quel comune di una farmacia, quale “bacino di utenza” ritenuto *comunque* bisognoso di assistenza farmaceutica;
- infine, la “popolazione eccedente” (il 50% del *quorum*), che prima era di diritto “*computata* ai fini dell'apertura di una farmacia”, oggi la “*consente*” semplicemente.

Anche tale diversità di vocabolario ci aveva fatto propendere inizialmente per una mutata opzione legislativa: non più, cioè, un'ulteriore farmacia “a prescindere”, ma soltanto laddove il Comune - *all'esito di una valutazione tipicamente discrezionale e per ciò stesso di un'adeguata istruttoria seguita da un'esauriente motivazione* – ne ravvisi, *con specifico riguardo anche al territorio*, i presupposti di natura pubblicistica e segnatamente dunque quelli indicati per la prima volta nel comma 1 dell'art. 11 (“favorire l'accesso alla titolarità ecc.”, garantire “una più capillare presenza ecc.”, “assicurare un'equa distribuzione... tenendo altresì conto ecc...”).

In questa stessa direzione si è mossa anche la Sez. di Latina del Tar Lazio che (da ultimo, [v. sent. 599 del 09/07/13](#)) ha infatti ritenuto, per la verità un po' sbrigativamente, di ascrivere l'istituzione di un'ulteriore farmacia ad “una possibile opzione discrezionalmente connotata, priva di carattere di mera scelta gestionale”, traendone perfino un argomento a sostegno della competenza consiliare.

Ma più in profondità sono andati nella questione il Tar Puglia-Lecce ([sent. n. 676 del 27/03/2013](#)) e il Tar Calabria-Catanzaro ([sent. n. 726 del 26/06/2013](#)), anche se i giudici calabresi si sono espressamente richiamati ai colleghi pugliesi. Il loro ragionamento, che sembra invece condivisibile, è stato il seguente.

L'art. 11 è rubricato “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, mentre il comma 1 indica le finalità che il

legislatore intende perseguire con le disposizioni riformatrici, che sono quelle appena ricordate.

Quindi il legislatore, nell'individuare il parametro in presenza del quale è consentita l'apertura di un nuovo esercizio farmaceutico (“resti” superiori a 1650 abitanti), ha effettuato “a monte” una valutazione di opportunità e di adeguatezza rispetto all'obiettivo di realizzare il potenziamento della rete farmaceutica e l'accesso alla titolarità delle farmacie, cosicché - *in base al mero dato della popolazione residente*, e perciò alla semplice eccedenza di 1651 o più abitanti - già si giustifica la scelta dell'amministrazione di istituire un'ulteriore sede farmaceutica sul territorio, senza che sia necessario motivare sulle altre ragioni che possono averla indirizzata in tal senso.

In pratica, quando ne ricorra il presupposto numerico, l'istituzione dell'ulteriore farmacia si pone anch'essa come una scelta meramente applicativa del *criterio demografico*, non molto diversamente dalle altre istituite con il *quorum* pieno di 3300 abitanti.

Al contrario, qualora la decisione amministrativa fosse nel senso di *non istituire* la “farmacia in più” pur in presenza di una popolazione eccedente di oltre il 50% il parametro fissato – possibilità che il legislatore ha comunque previsto, rimettendo la relativa valutazione all'amministrazione – *è tale soluzione che necessita di una più dettagliata motivazione* sulle ragioni di pubblico interesse ritenute prevalenti rispetto all'interesse generale, perseguito a livello normativo, di realizzare il potenziamento del servizio farmaceutico.

Secondo quei Tar, pertanto, l'*istituzione* di un esercizio ulteriore con l'*utilizzo* dei “resti” - pur non essendo un atto rigorosamente *dovuto* nell’*an*” come lo è quella di tutte le farmacie corrispondenti al rapporto limite pieno - diventa nella norma e nel sistema un'opzione largamente *prioritaria* rispetto alla *non istituzione* e al *non utilizzo*, talché *è soprattutto la scelta di non farvi ricorso a dover essere motivata*.

È vero che, se abbiamo inteso rettamente le deduzioni conclusive dei due giudici amministrativi, anche l'*utilizzo* dei “resti” e l'*istituzione* perciò di un'ulteriore farmacia necessiterebbero di una qualche spiegazione, ma in questa evenienza – differentemente da quella del *non utilizzo* e della *non istituzione* - l'amministrazione comunale sembra possa limitarsi a richiamare semplicemente il dato demografico e le finalità generali della riforma di settore delineate nell'art. 11 (peraltro giustamente evocate in tutti i provvedimenti di revisione), senza dunque doversi ad esempio attardare, a sostegno dell'istituzione dell'ulteriore farmacia, su considerazioni strettamente inerenti al territorio e/o a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in loco.

Riassumendo: motivazione ampia e puntuale in caso di *non utilizzo*, motivazione generica e quasi di stile (indirizzata nel senso ora precisato) in caso di *utilizzo*.

E, per quanto possa aver rilievo, è proprio quest'ultima la soluzione prescelta nella gran parte delle revisioni straordinarie e anche nella deliberazione n. 157 del 30/05/12 della Giunta di Roma Capitale (che non poteva evidentemente pensare che il Tar Lazio l'avrebbe ritenuta incompetente, annullando il provvedimento...), la quale infatti così conclude sul punto: “*constatato che a seguito dell'applicazione del parametro residenti/farmacia di cui all'art. 1, comma 2, la popolazione capitolina eccedente risulta pari a 2.677 unità e, quindi superiore al 50 per cento del medesimo, Roma Capitale intende avvalersi della facoltà di istituire una ulteriore sede farmaceutica rispetto alle 118 sedi farmaceutiche obbligatorie, ai sensi del riformato art. 1, comma 3, della legge n. 475/1968*”.

Quelle deliberazioni, pertanto, parrebbero rivelarsi almeno sotto questo aspetto non censurabili anche perché a ben guardare quel “*consente*” - che rinveniamo nella disposizione dell'art. 11 e che in origine, come si è ricordato, anche noi abbiamo letto diversamente – potrebbe forse senza grandi imbarazzi essere assunto in un'accezione non dissimile da quella assegnata

pacificamente al precedente “è computata”, e quindi potrebbe anche voler dire la stessa cosa.

In ogni caso, c'è anche un ulteriore argomento che può indurre a preferire tale interpretazione, rovesciando comunque quella iniziale, ed è di ordine, come dire, storico-sistematico.

Ripercorrendo infatti per un momento, anche se un po' a braccio, il dibattito che si sviluppò sul testo originario del terzo comma dell'art. 1 della l. 475/68 (“non si terrà conto del resto, se non superiore al 50% nei comuni con popolazioni inferiori ai 25000 abitanti”), gli osservatori ritennero generalmente che il dettato della disposizione - specie guardando al perentorio suo *incipit*: “non si terrà conto ecc.” e all'assenza di una virgola dopo “50%”) - fosse nel senso di escludere in radice l'utilizzo di qualsiasi “resto” nei comuni maggiori, ammettendolo soltanto per quelli minori ove “superiore al 50%” del *quorum*.

La giurisprudenza sorprese però un po' tutti sostenendo in pratica (sempre che la memoria non tradisca...) questa tesi: la fondamentale riforma del '68 spingeva verso un infittimento degli esercizi nei comuni con oltre 25000 abitanti, come è vero che era stato introdotto un duplice rapporto limite, 1:5000 e 1:4000, sicché - tenuto conto che la scelta del legislatore per i centri urbani maggiori era stata quella di un *quorum* più ridotto per la naturale tendenza della popolazione a spostarsi nel corso della giornata nel comune demograficamente più ricco - per la stessa ragione quella disposizione (“non si terrà conto ecc.”) doveva essere interpretata nel senso di una libera utilizzabilità dei “resti” ai fini dell'istituzione di una “farmacia in più”, anche in presenza di 1 solo abitante eccedente il *quorum*.

Sostanzialmente, potremmo dunque trovarci oggi in una vicenda che - *mutatis mutandis* - sembrerebbe sovrapponibile all'altra, perché anche le finalità dichiarate nell'art. 11 si muovono tutte nell'unica direzione di favorire un “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica”, “l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte...”, “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche...”, e così via.

In conclusione, all'interrogativo posto nel titolo sulla natura del potere che il Comune esercita quando *istituisce* o *non istituisce* un'ulteriore farmacia utilizzando i “resti” eccedenti il 50% del *quorum*, siamo oggi propensi a dare una risposta in linea con quella dei giudici pugliesi e calabresi.

Sta però di fatto che si tratta comunque di una questione non di poco conto, perché specie nei comuni di dimensioni minori potrà accadere frequentemente che vi sia spazio per una sola “farmacia in più” proprio in dipendenza di “resti” superiori a 1650 abitanti, e allora potrà avere nel concreto un peso rilevante la soluzione che il Consiglio di Stato indicherà.

(gustavo bacigalupo)

29/07/2013 - Il mod. 770 semplificato 2012 (redditi 2011) non presentato - QUESITO

Ad oggi non ho presentato il mod.770/2012 semplificato. Cosa posso fare?

Con il DPCM del 26 luglio 2012 è stata prorogata la scadenza del termine - per la presentazione del modello 770 semplificato (e ordinario) 2012-redditi 2011 - al 20 settembre 2012.

Tuttavia, ferma l'applicazione di una sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 di 258 euro), la dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno 2011 sarebbe stata ancora considerata valida se presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini, cioè entro il 21/12/2012.

Allo stato, dunque, essendo scaduti tutti i termini per la presentazione telematica entro le dette scadenze, la dichiarazione risulta purtroppo a ogni effetto “omessa” e si applicano pertanto le sanzioni, che verranno irrogate dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo, dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.

Posto che la verifica del mancato versamento delle ritenute d'acconto per l'anno d'imposta 2011 sarà oggetto di un probabile

avviso d'accertamento, è comunque opportuno presentare al più presto il *Mod. 770 semplificato 2012-Redditi 2011*, in quanto l'Amministrazione finanziaria potrà servirsi di questa dichiarazione, benché considerata “omessa”, come punto di partenza per il controllo delle eventuali omissioni da sanzionare.

Quantomeno, si eviteranno possibili ed onerose “ricostruzioni”, a carico del sostituto d'imposta, idonee a dimostrare la correttezza degli adempimenti fiscali relativi ai versamenti delle ritenute applicate nel 2011.

(mauro giovannini)

29/07/2013 - Il “pratico” e le preparazioni galeniche - QUESITO

Può un pratico (non laureato) fare preparazioni galeniche nel laboratorio della farmacia sotto la supervisione del titolare-direttore

La risposta al quesito - così formulato (“fare preparazioni galeniche”) - non può che essere negativa.

L'attività per eccellenza del farmacista, anche nell' “immaginario collettivo”, è proprio quello di *preparare galenici*, e quindi nessuno, neppure un “pratico” - anche se “sotto la supervisione” di un farmacista - potrebbe mai sostituirsi a quest'ultimo.

Altro sarebbe se, poniamo, quel “pratico” riuscisse - ma non sappiamo come - a circoscrivere rigorosamente la sua partecipazione alla preparazione galenica al compimento di atti di pura manualità comportandosi in sostanza da “strumento umano” del farmacista (una sorta di suo arto superiore.), il cui ruolo pertanto dovrebbe andare comunque ben oltre la semplice “supervisione”.

Ma si tratta evidentemente di un'eventualità più che altro figurativa e per nulla rispondente all'ipotesi descritta nel quesito.

(stefano lucidi)

30/07/2013 - Un procedimento singolare per la determinazione delle commissioni esposte in fattura - QUESITO

Una ditta, operante in campo nazionale nella distribuzione di farmaci, ha di recente introdotto una formula per la determinazione delle commissioni che prende come base di calcolo il fatturato mensile dei clienti e lo suddivide in 3 fasce secondo un certo schema che viene riportato sulle singole bolle di consegna.

Il rappresentante di zona, poi, a sua discrezione, con un rapporto all'Azienda, stabilisce anche esoneri dal pagamento.

Vorremmo sapere se la fattura mensile a saldo delle relative bolle, predisposta sulla base di questi esoneri discrezionali del rappresentante, possa essere sufficiente per sollevare la farmacia da possibili successive rivendicazioni della ditta.

Abbiamo riassunto quanto possibile il lunghissimo quesito, sperando di non averne tradito il senso.

Dunque, normalmente il prezzo della fornitura di merci ricomprende anche i costi accessori tra cui quello di trasporto (cfr. *OIC - Principi Contabili Nazionali - Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12*).

E però, tali costi possono ben essere liquidati *distintamente* in funzione dei più diversi parametri (quali, ad esempio, il numero e la frequenza delle consegne, il valore di ciascuna singola fornitura, il monte acquisti annuale) anche *a posteriori*; questi accordi, tuttavia, devono risultare *in forma scritta* per vincere la presunzione che il prezzo della fornitura sia per l'appunto comprensivo di ogni prestazione accessoria.

Quanto alle modalità di esposizione in fattura, generalmente le spese di trasporto vengono inserite, sia pure con indicazione separata, nella fattura di cessione delle merci.

Ma se le dinamiche contrattuali richiedono una *fatturazione* distinta - ad esempio perché le spese sono modulate in funzione del monte acquisti annuale, conoscibile con esattezza solo alla fine dell'anno - deve essere anche individuato un termine puntuale di liquidazione e di addebito delle spese in argomento,

trascorso il quale la farmacia possa ragionevolmente ritenere che il fornitore vi abbia rinunciato, tanto più in casi di comportamenti “discrezionali” come quello descritto nel quesito.

(stefano civitareale)

30/07/2013 - Il divieto di prelievi di sangue in farmacia - **QUESITO**

Perché il prelievo del sangue non può essere effettuato in farmacia?

Il D.Lgs. n. 153 del 2009, nel descrivere all’art. 1 i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del SSN, *esclude espressamente* l’effettuazione presso gli esercizi di attività di prescrizione e diagnosi, come anche *il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti*, circoscrivendo ai servizi di secondo livello erogabili dalle farmacie le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo.

Tale divieto, ecco il punto, potrebbe intendersi esteso anche alle prestazioni svolte a favore di “privati” (e dunque non solo in convenzione con il SSN), anche perché verosimilmente la norma ha voluto tutelare in qualche modo l’attività dei laboratori di analisi.

Naturalmente, non si comprenderebbe perché mai il medico o l’infermiere “prelevatore” - incaricato da un laboratorio in possesso delle prescritte autorizzazioni - possa effettuare la sua prestazione presso il domicilio del paziente (per poi trasferire il campione di sangue presso il gabinetto di analisi), e non invece in farmacia, che pure potrebbe garantire un ambiente sicuramente migliore sotto vari aspetti, perlomeno rispetto a quello “casalingo”.

E tuttavia l’espressa previsione normativa non pare consentire - almeno al momento - interpretazioni diverse da quelle ricavabili dalla sua dettatura letterale.

(stefano lucidi)

31/07/2013 - Il 3x2 sui farmaci - **QUESITO**

Vorrei capire perché anche l’Ordine dei farmacisti si ostina a condannare la pratica commerciale del 3x2 quando riguarda i farmaci, mentre in realtà è un modo come un altro per praticare sconti sui medicinali ormai ammessi senza limiti dal decreto Cresci Italia.

In che cosa la formula del “3x2” o simile si differenzia dalla pratica dello sconto sul prezzo del farmaco (pienamente liberalizzato, come sappiamo) lo ha illustrato il Ministero della Salute in una [nota del 23/02/2012](#) (cliccabile), che allo stato è però condivisibile.

Gli Ordini pertanto “si ostinano” ad attenersi e, ci pare, del tutto correttamente.

E tuttavia il ruolo assunto anche nell’ordinamento interno dalla concorrenza – come sta ribadendo su più fronti la giurisprudenza (da ultimo persino il Tar Brescia: sent. 19/07/13, n. 695), pur se il Consiglio di Stato sembra fortunatamente aver preso ora le distanze dall’idea di un suo “strapotere” anche nel sistema farmacia e nella tutela della salute in generale – può far temere che le cose stiano per cambiare.

L’impressione, cioè, è che – ripetendo qui quanto osservato nella [Sediva news del 05/03/2013](#) (“Fidelity Card, sconti, ecc.”) - anche per i farmaci le operazioni a premio, le fidelity card, le varie 3x2 o 10x8 o 15x20 o 1+1, ecc., e le tante altre vicende che possono oggi far arricciare il naso, rischiano presto – per l’intervento ulteriore proprio di qualche massimo organo di giustizia, e sempreché prima non vi provveda direttamente il legislatore – di diventare anch’esse, pur se diverse dal classico sconto sul prezzo, formule (biacamente) commerciali parimenti correnti, trasformando così i dibattiti di questi tempi in amenità e questioncelle d’antan.

Ma anche questo lo scopriremo forse solo vivendo, come diceva un grande cantautore.

(gustavo bacigalupo)

31/07/2013 - La fattura con iva al 4% per i “prodotti” destinati ai disabili gravi - **QUESITO**

Un cliente viene in farmacia e acquista prodotti con iva al 10 e al 21%, ma al momento del pagamento esige la fattura con iva al 4, mostrandomi la certificazione dell’Asl da cui si rileva che la Commissione competente ha accertato in ordine all’interessato un handicap grave rientrante tra i requisiti previsti dall’art. 3 comma 1 l. 104/92.

Posso fatturare con l’iva al 4%?

Dal quesito e dalla documentazione ad esso allegata non siamo riusciti a evincere con certezza la natura dei “prodotti” in questione, pur se, considerando anche la certificazione prodotta, dovrebbe trattarsi di “*protesi e ausili permanenti inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti*”, che il n. 41-quater della tabella A del DPR 633/72 assoggetta per l’appunto ad aliquota ridotta del 4%.

D’altra parte, la certificazione esibita dal cliente denuncia l’esistenza di un handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/92, secondo il quale “*qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotta l’autonomia, correlata all’età in modo da rendere necessario in intervento assistenziale permanente nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità*”. Conseguentemente, sempre se la supposizione iniziale è corretta, i “prodotti” che il cliente chiede di acquistare ad aliquota agevolata sono quelli cui fa riferimento la disposizione appena citata e sono tutti quelli che possono essere di ausilio, nella vita quotidiana, ad agevolare il portatore di handicap nella sfera personale e relazionale per la specifica menomazione funzionale permanente (di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) da cui è affetto.

Possono dunque fruire dell’agevolazione non solo le protesi di qualsiasi genere (dentarie, ortopediche, oculistiche, ecc.) – senza dubbio reperibili anche in farmacia - ma anche i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento del disabile (servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.) nonché i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza (computer, fax, modem, telefoni a viva voce, ecc.), sia generici sia adattati per lo specifico handicap, e questi ultimi, forse, meno facilmente rinvenibili presso una comune farmacia.

Per concludere, non esistendo un elenco esaustivo dei mezzi in questione, il disabile può chiedere in farmacia qualsiasi “prodotto” inerente alla sua menomazione, ma per godere dell’aliquota ridotta egli deve esibire alla farmacia – come a qualsiasi altro venditore, s’intende - non solo il certificato rilasciato dalla ASL attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva e del linguaggio), ma anche, a rigore, la specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista della ASL di appartenenza, da cui risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico o l’ausilio richiesto.

La farmacia dovrà naturalmente conservare tale documentazione - magari allegandola alla fattura - a riprova della corretta applicazione dell’aliquota ridotta del 4% in luogo di quella ordinaria (10 o 21 che sia).

(franco lucidi)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **La legge di conversione del decreto sulla sospensione della prima rata dell’IMU**

Legge 18/07/2013, n. 85

È stata pubblicata in GU (ed è entrata in vigore il 20 luglio u.s.) la l. n. 85 del 2013 di conversione del dl. n. 54/2013, che aveva anche, tra l’altro, sospeso il pagamento della prima rata dell’Imu.

➤ **Ulteriori suggestive considerazioni bresciane sulla ratio dell’art. 11 del dl. Cresci Italia**

Tar Lombardia - Brescia – sent. 19/07/2013, n. 695

I giudici bresciani aderiscono ancora una volta (v. sent. n. 173 del 19/02/2013) alle tesi del parere in data 21/3/12 del Min. Salute,

fornendo così un'interpretazione della Riforma Monti pienamente smentita dalla sentenza del 13/05/2013 n. 2990 del Consiglio di Stato, evidentemente non nota ai giudici lombardi perché pubblicata successivamente.

➤ **Ribadita la competenza del Consiglio comunale**

Tar Lazio – Sez. Latina – sent. 09/07/2013, n. 5991

La pronuncia segue di qualche giorno quella fondamentale del Tar romano del 04/07/2013 n. 6615 (v. *Sediva news* 09/07/2013), ma non vi si attesta pedissequamente, limitandosi con buona sintesi - a differenza dell'altra - a dedurre tutti gli argomenti possibili e immaginabili a sostegno della tesi, sulla quale però, nonostante l'autorevolezza dei giudici pontini, resta tuttora qualche perplessità.

➤ **Una tegola per le banche**

Cassazione – Sez. Civile – sent. 12/07/2013, n. 17268

Vicende contrattuali intercorse tra una banca e un'azienda in situazione prefallimentare ben conosciuta, e dirette a ridurre la posizione creditoria dell'istituto verso l'azienda, sono soggette a revocatoria da parte della curatela; è un precedente "pericoloso" per le banche che in tali casi, specie di questi tempi, inducono talora il debitore a scelte negoziali vantaggiose soprattutto per gli istituti.

➤ **La farmacia-grossista**

Cassazione Penale 04/07/2012

Anche se francamente non era lecito nutrire alcun dubbio al riguardo, la Suprema Corte (in linea con la sentenza della Corte europea di giustizia del 28/6/2012) ha confermato che la farmacia, pur da qualche anno legittimata alla vendita anche all'ingrosso dei medicinali, deve *previamente* munirsi della prescritta autorizzazione, non avendo il dl. Cresci Italia inciso minimamente su tale comparto.

➤ **È onere del Fisco dimostrare la falsità delle fatture**

Corte Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 24/07/2013, n. 17959

In controtendenza rispetto alla precedente linea giurisprudenziale (su tutte v. *Cassazione – sent. 22/09/2011, n. 19330*), e muovendosi invece nel solco tracciato dalle ultime sentenze della Corte di Giustizia della UE, gli Ermellini hanno affermato che, al fine di contestare l'illegittima detrazione dell'Iva da parte del contribuente, è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire elementi *oggettivi* che dimostrino in modo certo e diretto la falsità delle fatture.

➤ **La deducibilità dei compensi degli amministratori delle società**

Cassazione – Sez. Tributaria - sent. 19/07/2013, n. 17673

Forse non interessa più di tanto le farmacie (perché le società di farmacisti tendono giustamente a non erogare compensi agli amministratori, e/o a non prevederli nello statuto sociale, trattandosi di compensi che l'Inps assoggetta ormai da tempo a iscrizione e contribuzione nella *Gestione separata*), ma questa sentenza ne subordina la deducibilità - come costo della società - alla espressa previsione statutaria o alla previa deliberazione dell'assemblea (un organo che generalmente non è però contemplato negli statuti delle società di persone).

➤ **La cartella di pagamento del defunto "vive" se non si comunica il domicilio degli eredi**

Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 17/07/2013, n. 17430

La notificazione della cartella esattoriale intestata al defunto è legittimamente operata presso l'ultimo domicilio del de cuius ed è quindi efficace nei confronti degli eredi, ove questi non abbiano tempestivamente provveduto a comunicare all'Agenzia delle Entrate competente (che è quella del domicilio fiscale del dante causa) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

➤ **Le istruzioni operative per la Tobin Tax**

Agenzia delle Entrate – Provv. Dirigenziale 18/07/2013

L'Amministrazione finanziaria fornisce i propri chiarimenti in merito agli adempimenti dichiarativi, alle modalità per effettuare i versamenti e richiedere i rimborsi dell'imposta sulle transazioni finanziarie, la c.d. *Tobin tax*.

➤ **Illustrati gli incentivi all'occupazione della "riforma Fornero"**

Inps – circ. 24/07/2013, n. 111

L'Inps chiarisce invece come beneficiare, a partire dal 1° gennaio 2013, degli incentivi previsti dalla legge Fornero per le assunzioni di soggetti svantaggiati quali: uomini e donne con almeno cinquanta anni di età - *over 50* - e disoccupati da oltre dodici mesi; donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno sei mesi;

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno ventiquattro mesi.

➤ **La presentazione del Mod. 770/2013- Redditi 2012 è prorogata al 20/09/2013**

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 24/07/2013

Venendo incontro alle esigenze generali manifestate dai professionisti e dalle aziende, anche quest'anno il termine per la presentazione al Fisco del Mod. 770/2013 - Redditi 2012 (semplificato o ordinario), da parte dei sostituti d'imposta, è stato prorogato dal 31 luglio al prossimo 20 settembre 2013.

3 – SCADENZE AGOSTO 2013

20/08 - Versamento delle imposte (Ire, Irap, Addizionale regionale ed Addizionale comunale) relative al Mod. UNICO 2013, dei contributi Inps (saldo e primo acconto gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) e del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2013 per i contribuenti *direttamente* (imprese individuali, lavoratori autonomi e società) o *indirettamente* (soci di società di persone e collaboratori di impresa familiare) soggetti agli *studi di settore*, con la maggiorazione dello 0,4%; nel caso di versamento rateale entro tale data si verserà la prima rata.

20/08 - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di luglio 2013 per i contribuenti *mensili* e Iva relativa al secondo trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di luglio; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di luglio

20/08 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2013: versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata il 8/07/13

20/08 - Versamento mediante *F24 online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al secondo trimestre 2013.

31/08 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *seconda rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *terza rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

N.B. - Come noto, ormai da qualche tempo, tutte le scadenze (per il pagamento dell'iva, delle ritenute d'acconto sui compensi di lavoro autonomo e sugli stipendi, della rata delle imposte relative al Mod. UNICO 2013, dei contributi Inps, ecc...), originariamente fissate nel periodo compreso tra il 1° e il 16 agosto, sono state DEFINITIVAMENTE spostate al giorno 20 di agosto.

“PIAZZA PITAGORA” e “SEDIVA NEWS” sospendono oggi le loro pubblicazioni, che riprenderanno il 12 settembre p.v.

Buone vacanze a chi va in ferie e buon lavoro a chi resta (e anche a chi “rientra”)
